

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Consiglio di Stato**

**Sezione Consultiva per gli Atti Normativi**

**Adunanza di Sezione del 10 gennaio 2013**

**Numero 00304/2013**

**NUMERO AFFARE 04820/2011**

**OGGETTO:**

Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca - ufficio legislativo.

Schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati".

**LA SEZIONE**

Vista la relazione senza numero e data trasmessa con nota prot. 0005066 del 13 dicembre 2012, con la quale il predetto Ministero (ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Bruno Mollica;

**Premesso e considerato:**

I – Riferisce l'Amministrazione che lo schema di regolamento contiene una serie di modifiche, rispetto al testo in precedenza trasmesso con nota 4161 del 7 novembre 2011, introdotte al fine di recepire le osservazioni formulate da questo Consesso con il parere interlocutorio n. 4820/2011, emesso nell'adunanza del 24 novembre 2011.

Vengono altresì trasmesse l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolazione (AIR), in precedenza omesse.

II – Va ricordato che l'intervento normativo è inteso all'attuazione della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, nella parte in cui modifica le disposizioni vigenti in tema di dottorato di ricerca.

In tale quadro, la norma primaria (art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'articolo 19 della legge 30 dicembre 2010, n. 240) attribuisce ad un decreto ministeriale la disciplina delle modalità di accreditamento e delle condizioni di revoca nonché delle modalità di indicizzazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca, su proposta dell'ANVUR; demanda altresì al medesimo decreto la definizione dei criteri e parametri sulla base dei quali i soggetti accreditati disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonché le convenzioni.

Ulteriori profili sono rimessi ai decreti rettorali.

Ciò posto, rilevava il Collegio, con il precitato parere, che le previsioni contenute nello schema di regolamento (in particolare, art. 2), anziché limitarsi a definire criteri generali e parametri per l'esercizio della potestà regolamentare da parte dei soggetti accreditati, apparivano piuttosto intesi ad estendere l'area di intervento alla introduzione di analitiche prescrizioni riservate, in parte qua, quanto meno alla sfera di autonomia universitaria.

Perplessità suscitava altresì la previsione concernente l'introduzione delle "scuole" di dottorato (art. 7) in assenza di apposita indicazione nella norma primaria (su tale punto, si rinviava alle considerazioni espresse nei precedenti pareri resi nelle Adunanze del 25 febbraio e 12 maggio 2008).

Ulteriori chiarimenti si rendevano opportuni in ordine alle modalità di contributo annuale al finanziamento dei corsi di dottorato attivati dalle Università (art. 11, seconda parte).

La Sezione suggeriva, in conclusione, una “rimeditazione” del testo del provvedimento alla stregua delle prime indicazioni esposte, al fine di conseguire una maggiore coerenza del proposto intervento con la normativa primaria.

Al recepimento delle osservazioni esposte e quindi alla complessiva “rimeditazione” dello schema è dichiaratamente inteso il “nuovo” testo regolamentare sottoposto all’esame della Sezione.

III - Osserva il Collegio che le disposizioni introdotte nello schema all’odierno esame appaiono, nel complesso, in linea con le indicazioni formulate dalla Sezione nel richiamato parere interlocutorio sotto il profilo del riconoscimento ai soggetti accreditati di una maggiore sfera di autonomia nella disciplina dei corsi di dottorato (cfr., in particolare, articoli 5 e 6).

Quanto alla introduzione delle “scuole” di dottorato, la relazione illustrativa chiarisce adeguatamente che trattasi, più propriamente di “strutture di coordinamento dei corsi di dottorato, denominate scuole”, la cui istituzione è, tra l’altro, rimessa all’autonomia dei soggetti accreditati.

Circa il contributo ministeriale al finanziamento dei dottorati attivati dalle università, un raccordo testuale con la previsione di invarianza finanziaria di cui all’articolo 16 appare idoneo a superare le perplessità in precedenza insorte.

Ulteriori innovazioni rendono il testo maggiormente conforme alle finalità della norma primaria.

Ci si riferisce, in particolare, alla introduzione di una disciplina più puntuale per l’individuazione dei soggetti abilitati a svolgere corsi di dottorato, con specifico riferimento alle qualificate istituzioni di formazione e ricerca avanzate; alla definizione della procedura per l’accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi; alla attenuazione della rigidità delle previsioni sulla composizione dei collegi dei docenti e sul numero minimo di borse di studio, quali requisiti necessari per l’attivazione di un corso di dottorato, al fine di non penalizzare oltre misura le sedi di piccole dimensioni; alla introduzione del criterio inerente la richiesta, per gli enti da accreditare, di “documentato svolgimento di attività didattica e di ricerca di livello

universitario” nonché del requisito che l’ente abbia, tra i propri fini statutari, la formazione e la ricerca.

In conclusione, può ritenersi che lo schema regolatorio costituisca una coerente attuazione della disposizione primaria; devono essere peraltro formulate alcune osservazioni di carattere sia sostanziale che formale.

Per quanto concerne il preambolo, ritiene il Collegio che si renda opportuno un coordinamento della cronologia dei testi normativi richiamati.

In particolare, si suggerisce di unificare il quarto e quinto “Visto” nei seguenti termini: “Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e in particolare l’articolo 2, come modificato dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167”.

Al sesto “Visto”, vanno aggiunte le parole “pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 1999, n. 162”.

Al terzo “Visto”, va espunta dal testo la parola “altresì”.

Ulteriori osservazioni vanno espresse per quanto concerne l’articolato.

All’articolo 2, comma 1, terza riga, dopo la parola “ampia” va inserita la parola “originale”; al comma 2, lettera e), dopo la parola “imprese”, va inserito il seguente periodo: “convenzionate ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210”; al comma 3, lettera e), dopo la parola “Ricerca”, vanno inserite le parole “(di seguito VQR)” e va espunto dal testo “(VQR)”.

All’articolo 3, comma 3, ultima riga, le parole “può essere riferita anche a singoli curricula” vanno più propriamente sostituite dalle parole “può concernere anche posti riferiti a singoli curricula”.

All’articolo 6, comma 2, terza riga, dopo le parole “presente decreto che”, vanno inserite le parole “ne costituisce parte integrante”; vanno altresì espunte dal testo le parole “può essere modificata con decreto del Ministro avente natura non regolamentare”; al comma 5, il periodo da “in tal caso” a “dei corsi e delle sedi” va soppresso e sostituito con il seguente periodo: “Nel caso in cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato,

restano comunque in capo a tali soggetti la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi”.

All'articolo 8, comma 2, quinta riga, la parola “governi” va espunta dal testo e sostituita con la parola “Stati”; analoga sostituzione va effettuata ovunque ricorra tale espressione (cfr., ad esempio, articolo 9, comma 5).

All'articolo 12, comma 4, seconda riga, dopo la parola “aspettativa”, va inserito il periodo “prevista dalla contrattazione collettiva – o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio -”e, alla terza riga, dopo la parola “modificazioni” vanno inserite le parole “con o senza assegni e”.

All'articolo 13, comma 1, seconda riga, dopo la parola “università”, vanno inserite le parole “nei limiti delle disponibilità finanziarie del Ministero, in coerenza con il disposto dell'art. 16, comma 1; al comma 3, lettera d), dopo la parola “residenzialità”, vanno inserite le parole “-ferma restando la non imposizione di obblighi agli altri aspiranti al conseguimento del dottorato -”.

All'articolo 15, comma 1, seconda riga, dopo l'espressione numerica “224”, vanno inserite le parole “concernente il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca,”.

IV - In conclusione, può esprimersi parere favorevole in ordine all'intervento regolatorio proposto, con le osservazioni di cui ai punti precedenti.

#### **P.Q.M.**

La Sezione esprime parere favorevole, con le osservazioni di cui in premessa, all'ulteriore corso dello schema di regolamento in oggetto.

Data 28/01/2013

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Bruno Mollica

Giuseppe Faberi

IL SEGRETARIO

Massimo Meli